

**PROCEDURA
PER LA DISCIPLINA DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI
IN MATERIA DI *INTERNAL DEALING***

ARTICOLO 1 - FINALITÀ DELLA PROCEDURA

1.1. La presente procedura (la “**Procedura**”) contiene le disposizioni dirette a disciplinare, con efficacia cogente, gli obblighi informativi e comportamentali inerenti alle Operazioni (come di seguito definite) poste in essere, direttamente o per interposta persona, da Soggetti Rilevanti (come di seguito definiti) in adempimento al comma 7 dell’articolo 114 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 secondo le modalità e i termini specificati dagli articoli 152-*sexies* e seguenti della Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999.

1.2. La Procedura costituisce lo strumento di individuazione, all’interno dell’organizzazione di Davide Campari-Milano S.p.A. (“**l’Emittente**”) e/o al gruppo di società controllate dall’Emittente (“**Gruppo Campari**”), delle persone rientranti nella nozione di Soggetto Rilevante, nonché delle modalità di informazione nei confronti di questi degli obblighi connessi alla Procedura.

1.3. L’Emittente precisa ai destinatari della Procedura che la stessa, pur costituendo adempimento di un obbligo normativo, e pur essendo stata predisposta con la massima diligenza, non può essere considerata sostitutiva di una più piena e complessiva informazione delle normative applicabili in materia, cui si rimanda.

Pertanto gli obblighi di comportamento e informativi di cui alla Procedura si aggiungono a quelli previsti da norme di legge o di regolamento che ciascuna Persona Rilevante é autonomamente tenuta a conoscere e a rispettare, ivi incluse le norme a rilevanza penale concernenti l’*insider trading*.

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI

2.1. Per “**Soggetti Rilevanti**” si intendono:

- 1) i componenti degli organi di amministrazione e di controllo dell’Emittente;
- 2) i soggetti che svolgono funzioni di direzione dell’Emittente e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione e sulle prospettive future dell’Emittente stesso;
- 3) i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i soggetti che svolgono funzioni di direzione e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione e sulle prospettive future in una società controllata, direttamente o indirettamente, dall’Emittente, se il valore contabile della partecipazione nella predetta società controllata rappresenta più del cinquanta per cento dell’attivo patrimoniale dell’Emittente, come risultante dall’ultimo bilancio approvato;

4) chiunque altro detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell'articolo 118 della Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, pari almeno al 10 per cento del capitale sociale dell'Emittente, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla l'Emittente;

2.2. Per “**Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti**”, si intendono:

1) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei Soggetti Rilevanti;

2) le persone giuridiche, le società di persone e i *trust* in cui un Soggetto Rilevante o una delle persone indicate al precedente numero 1) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;

3) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un Soggetto Rilevante o da una delle persone indicate al precedente numero 1);

4) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate al precedente numero 1);

5) i *trust* costituiti a beneficio di un Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate al precedente numero 1).

2.3. Per “**Operazione**” si intende l’acquisto, la vendita, la sottoscrizione o lo scambio di azioni o strumenti finanziari collegati alle azioni rappresentative del capitale sociale dell’Emittente.

2.4. Per “**Soggetto Responsabile**” si intende il soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato delle informazioni previste dalla Procedura come identificato al successivo articolo 4.

ARTICOLO 3 - IDENTIFICAZIONE DELLE PERSONE RILEVANTI

3.1. Il Comitato Audit provvede a identificare i soggetti che ai sensi del comma 1 del precedente articolo 2 devono essere ritenuti Soggetti Rilevanti e predispone la lista delle Persone Rilevanti.

3.2. In caso di cambiamenti nella composizione degli organi amministrativi o di controllo o mutamenti nella struttura del Gruppo Campari, il Comitato Audit provvede ad apportare alla lista le modifiche e/o integrazioni necessarie.

3.3. Le determinazioni iniziali e le modifiche e/o integrazioni dovranno essere comunicate tempestivamente al Consiglio di Amministrazione dell’Emittente, nonché al Soggetto Responsabile.

ARTICOLO 4 - SOGGETTO RESPONSABILE AL RICEVIMENTO, ALLA GESTIONE ED ALLA DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE OPERAZIONI

4.1. Il Responsabile della Direzione Legale di Gruppo è il soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione delle comunicazioni relative alle

Operazioni ricevute dai Soggetti Rilevanti e si avvale della assistenza della Funzione Investor Relations.

4.2. Il Soggetto Responsabile provvede a inviare copia della Procedura ai Soggetti Rilevanti rendendo queste edotte degli obblighi connessi a esso, fatto salvo comunque quanto previsto dal 3 comma del precedente articolo 1.

4.3. Il Soggetto Responsabile consegue da ciascun Soggetto Rilevante l'incarico affinché l'Emittente provveda per conto di questo e sulla base delle informazioni che le verranno da questo trasmesse in conformità al disposto del successivo articolo 5, a effettuare le necessarie comunicazioni a Consob e al mercato ai sensi della normativa applicabile.

ARTICOLO 5 - OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E INFORMATIVI DEI SOGGETTI RILEVANTI

5.1. I Soggetti Rilevanti di cui punti 1, 2, 3 del primo comma del precedente articolo 2 ricevono copia della Procedura e tempestivamente provvedono a restituire copia della dichiarazione a esso allegata sottoscritta in segno di accettazione nonché per conferire mandato all'Emittente affinché provveda ad effettuare per conto di questi la comunicazione a Consob ai sensi del comma 1 dell'articolo 152-octies della Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999.

5.2. E' obbligo dei Soggetti Rilevanti comunicare all'Emittente le Operazioni effettuate da loro stessi e dalle Persone Strettamente Legate, compiute direttamente o tramite interposta persona, il cui importo complessivo sia uguale o superiore, entro la fine di ciascun anno, all'ammontare di € 5.000 (cinquemila).

5.3. La comunicazione deve essere recapitata al Soggetto Responsabile secondo lo schema di cui all'Allegato 6 alla Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 entro 2 (due) giorni di mercato aperto dalla data dell'ultima operazione che ha contribuito a raggiungere l'ammontare di € 5.000 (cinquemila).

5.4. La trasmissione dello schema al Soggetto Responsabile dovrà avvenire possibilmente via *e-mail* all'indirizzo di posta elettronica maurizio.ferrazzi@campari.com ovvero via fax al numero 02.6225482 e comunque sempre previo avvertimento telefonico alla Direzione Legale di Gruppo.

ARTICOLO 6 - OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E INFORMATIVI DEI SOGGETTI RILEVANTI DI CUI AL PUNTO 4 DEL PRIMO COMMA DEL PRECEDENTE ARTICOLO 2

6.1. I Soggetti Rilevanti di cui al punto 4 del primo comma del precedente articolo 2 potranno accordarsi formalmente con l'Emittente affinché il Soggetto Responsabile provveda per conto del Soggetto Rilevante e sulla base delle informazioni che le verranno da questo trasmesse, a effettuare le necessarie comunicazioni a Consob e al mercato ai sensi della normativa applicabile.

6.2. La comunicazione deve essere recapitata al Soggetto Responsabile secondo lo schema di cui all'Allegato 6 alla Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 entro 10 (dieci) giorni di mercato aperto dalla data dell'ultima operazione che ha contribuito a raggiungere l'ammontare di € 5.000 (cinquemila).

6.3. La trasmissione dello schema al Soggetto Rilevante dovrà avvenire possibilmente via *e-mail* all'indirizzo di posta elettronica maurizio.ferrazzi@campari.com ovvero via fax al numero 02.6225482 e comunque sempre previo avvertimento telefonico alla Direzione Legale di Gruppo.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI DELL'EMITTENTE

7.1. Ricevute le comunicazioni di cui ai precedenti articoli 5 e 6, l'Emittente, tramite il Soggetto Responsabile, effettuerà le comunicazioni a Consob e al mercato secondo i termini e le modalità previsti dalle disposizioni regolamentari applicabili.

7.2. Non appena possibile, il Soggetto Responsabile invierà al Soggetto Rilevante che ha effettuato la comunicazione, la conferma scritta dell'avvenuta diffusione a Consob e al pubblico dell'Operazione.

7.3. E' esclusa ogni responsabilità dell'Emittente per il mancato, incompleto o intempestivo assolvimento, da parte dei Soggetti Rilevanti, degli obblighi informativi loro imposti dalla vigente normativa.

7.4. I Soggetti Rilevanti che intendano provvedere direttamente a informare Consob delle operazioni da essi compiute non sono tuttavia esentati dall'obbligo di trasmettere contestuale notizia all'Emittente.

**CONFERMA DI RICEZIONE DELLA PROCEDURA E INCARICO DI
COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI A CONSOB**

Io sottoscritto/a _____ preso atto di rientrare nella nozione di "Soggetto Rilevante" di cui alla Procedura per la disciplina degli obblighi informativi in materia di *internal dealing* approvato dal Consiglio di Amministrazione di Davide Campari-Milano S.p.A. del 22 marzo 2006 ai sensi di quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 114 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dalla Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999,
- consapevole della disponibilità offerta da Davide Campari-Milano S.p.A. a effettuare, in nome e per conto degli interessati, le comunicazioni obbligatorie alla Consob,

DICHIARO

- di aver ricevuto copia della predetta Procedura e di averne letto e accettato le disposizioni;
 - di impegnarmi con la massima diligenza all'osservanza delle disposizioni ivi contenute e di renderle note alle Persone a me Strettamente Legate di cui all'articolo 2 della Procedura stessa;
 - di conferire incarico a Davide Campari-Milano S.p.A. affinché questa provveda, sulla base delle informazioni che le verranno da me trasmesse, secondo i termini e le modalità indicate all'articolo 5 della Procedura, a effettuare le necessarie comunicazioni a Consob ai sensi della normativa applicabile.
- Quanto sopra dichiarato rimarrà efficace fino a quando rivestirò la qualità di "Soggetto Rilevante".

(Data)

(Firma)